



2018/DLC/1013

# *Istituto Superiore di Sanità*

## **IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE**

**VISTI** il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

**VISTA** la Convenzione per la realizzazione del Progetto “Rf-2011-02350023 - Evaluation of the potential application of bivalve shellfish as bioindicators of pollution for viral pathogens in coastal waters of southern Italy”, sottoscritto in data 03.03.2015, con scadenza 24.11.2018 e la Convenzione per la realizzazione del Progetto “Attività di sorveglianza genetica e di caratterizzazione dei ceppi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili”, sottoscritto in data 01.07.2017, con scadenza 30.06.2018;

**CONSIDERATO** che, per la realizzazione degli obiettivi dei suindicati progetti è necessario procedere all'acquisto di prodotti per biologia molecolare, indispensabili ed essenziali allo svolgimento delle attività di ricerca dei progetti, i cui obiettivi principali sono: la sorveglianza epidemiologica sulle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) e lo studio dei caratteri resistenti alle EST per la realizzazione di piani di selezione genetica, lo studio prevede inoltre la caratterizzazione genetica dei casi risultati positivi con il sequenziamento dell'intero genere della PrP, la proteina coinvolta nella patogenesi delle malattie da prioni. La messa a punto di protocolli diagnostici (in vivo e di biologia molecolare) per la tipizzazione di norovirus, epatite E, adenovirus umano e rotavirus;

**CONSIDERATO** che, per la realizzazione degli obiettivi dei suindicati progetti è necessario procedere all'acquisto di prodotti per biologia molecolare, indispensabili ed essenziali allo svolgimento delle attività di ricerca del progetto;

**CONSIDERATO** che l'attività progettuale impone che gli acquisti di beni e servizi, necessari per lo svolgimento della stessa, siano legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati dai soggetti finanziatori (nazionali ed internazionali), e vengano effettuati nel rispetto delle scadenze di ogni singolo progetto, e talvolta alle scadenze relative ad eventuali piani di lavoro;

**CONSIDERATO** che, nelle more della definizione delle procedure di gara relative alla conclusione degli Accordi Quadro (banditi o in corso di allestimento), concernenti l'acquisizione dei beni e dei servizi indispensabili alle attività di ricerca, è necessario garantire la fluidità delle procedure di acquisto, con l'intento di assicurare la realizzazione dell'attività progettuale, nel rispetto dei vincoli sopraindicati;

**VISTO** il proprio Decreto in data 04.06.2018 con il quale il Dott. Umberto Agrimi, qualifica Dirigente di Ricerca, è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per l'affidamento della fornitura di prodotti per biologia molecolare;

**VISTA** la Linea guida n. 8 dell'ANAC "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";

**VISTA** la relazione del RUP in data 25.06.2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura, nella quale è motivata la necessità dell'acquisto in relazione alle esigenze progettuali;

**CONSIDERATO** che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

**CONSIDERATO** che, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 18.315,10= (diciottomilatrecentoquindici/10) + IVA, così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 07.06.2018 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

**CONSIDERATO** che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

**CONSIDERATO** che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** l'art. 63 "procedura negoziata senza previa pubblicazione..." del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria";

**VISTA** la deroga al vincolo del ricorso al MePA secondo l'art. 10 c.3 del D.lgs n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisizione di beni e servizi correlati ad attività di ricerca;

**CONSIDERATO** pertanto, che per la fornitura in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 63, mediante il ricorso ad un affidamento diretto fuori MePA all'OE SIAL esclusivista di vendita dei prodotti richiesti.

**CONSIDERATO** che, alla luce delle risultanze presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Ditta S.I.A.L. – Società Italiana Articoli Laboratorio, la fornitura di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che l'affidamento al sopra citato Operatore Economico S.I.A.L. – Società Italiana Articoli Laboratorio è motivato dal fatto che l'acquisto di tali prodotti verranno utilizzati per eseguire analisi di Real-time PCR. Inoltre le attività prevedono la valutazione di vitalità del virus negli epatopancreas di cozze. Tali esperimenti richiedono la coltivazione in vitro mediante opportuni terreni di crescita e l'analisi di risultati di nuovo mediante Real-time, saggi di immunocitochimica e analisi dell'estratto proteico. Inoltre questi prodotti di biologia molecolare vengono usati anche per la realizzazione di piani di selezione genetica per i caratteri di resistenza alle EST e per la conduzione di approfondimenti analitici mirati alla caratterizzazione dei ceppi di prione ed allo studio del gene della proteina prionica di tutti i casi di EST confermati. Tale O.E. è esclusivista di vendita, è di comprovata solidità visto che da anni distribuisce varie forniture in Istituto, garantendo affidabilità nella consegna e rispondendo puntualmente a quanto richiesto;

**CONSIDERATO** che la fornitura oggetto della sopra citata procedura acquisto diretto fuori MePA, dovrà essere effettuata entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera d'acquisto;

## DECRETA

### ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione fuori MePA, finalizzata all'affidamento della fornitura di prodotti per biologia molecolare;

### ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 22.344,42= (ventiduemilatrecentoquarantaquattro/42) = (€ 18.315,10 + € 4.029,32 per IVA al 22%).

Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

### ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo J52, Voce di bilancio U. 2078, Partita contabile 3436/2018, Sub-impegno 1, sul Fascicolo 2S49, Voce di bilancio U. 2078, Partita contabile 3516/2018, Sub-impegno 1 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario 2018.

Roma, 26.06.2018

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE  
UMANE ED ECONOMICHE  
DR.SSA ROSA M. MARTOCCIA

